



UIL POLIZIA FEDERAZIONE


Segreteria Nazionale

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, previsto dall'art. 24, comma 18 del D.L. 201/2011.

Introduzione

Come noto, in vigenza di un sistema previdenziale di tipo contributivo, qualsiasi modifica della età anagrafica e/o contributiva per l'accesso alla pensione, determina una automatica variazione dell'importo della pensione medesima.

Infatti il seguente grafico mostra come la pensione annua sia calcolata applicando all'accumulo dei contributi versati durante la vita lavorativa (c.d. montante contributivo) una percentuale (c.d. coefficiente di trasformazione) che cresce in base all'età di pensione. In conseguenza per ogni anno lavorativo in più vi sarà una pensione di importo più elevato per due motivi: 1 - perchè sarà cresciuto il montante contributivo; 2 – perchè più elevato sarà il coefficiente di trasformazione.



E' ovviamente vero anche l'inverso se, fissato ad esempio un determinato tasso di sostituzione¹ si vogliono individuare l'età di accesso e/o il montante contributivo che lo consentano. Se cioè volessimo stabilire che l'importo della pensione non possa essere inferiore all'80% dell'ultima retribuzione, dovremmo individuare un montante contributivo (e quindi un numero di anni lavorativi) ed un coefficiente di trasformazione (e quindi una età anagrafica) che consentano di ottenere il risultato che ci eravamo prefissati.

In soldoni una ipotetica pensione, liquidata all'età di 60 anni con il sistema contributivo, su un montante di 30 anni di contribuzione del valore medio annuo di 15.000€,² determina con gli attuali coefficienti di trasformazione un importo mensile lordo

¹ - il rapporto tra l'ammontare della pensione netta annuale e l'ammontare dell'ultimo reddito netto annuale.

² - per una retribuzione lorda annua di circa 45.000€

di circa 1.600€. Se volessimo portare detto ultimo importo a 1.800€, per mantenere un più elevato tasso di sostituzione, dovremmo portare a 33 e mezzo gli anni di contributi oppure a 64 l'età di pensione. Più realisticamente converrebbe agire su entrambi i parametri, ad esempio 32 anni di contribuzione e 62 anni di età.

Il problema

E' perciò evidente che il decreto di armonizzazione, se da un lato non può consentire che i lavoratori del comparto sicurezza-difesa rimangano in servizio anche quando l'età avanzata non consentirebbe loro di adempiere alle funzioni svolte, deve garantire agli stessi lavoratori la possibilità di maturare un accumulo di contributi, che consenta un trattamento pensionistico dignitoso.

Proprio in virtù di dette considerazioni già il legislatore del Dlgs.165/97, non aveva potuto evitare di regolare nel suo insieme la materia, proprio per impedire assurde ed insostenibili sperequazioni, tra il personale che avrebbe dovuto andare in pensione con il sistema retributivo e quello a cui si applicavano i sistemi misto e contributivo.

In atto la sperequazione si è notevolmente accentuata, per effetto della mancata realizzazione della previdenza complementare e per le variazioni al ribasso dei coefficienti di trasformazione³, che hanno inciso non poco sul prevedibile tasso di sostituzione, di coloro che andranno in pensione con una quota di contributivo o (ancor più) con il contributivo pieno.

Inoltre la revisione di detti coefficienti è ora prevista con cadenza triennale⁴, accentuando gli effetti di riduzione del trattamento pensionistico. La corrente situazione economica accresce la divaricazione, in ragione del diminuire del tasso di capitalizzazione⁵, legato al valore differenziale del prodotto interno lordo.

Tenendo conto del fatto che dal 1° gennaio 2012, anche coloro per i quali era previsto il calcolo di pensione con il sistema retributivo sono passati al contributivo pro-rata, è evidente che ogni tentativo di mantenere l'attuale età di accesso al trattamento pensionistico o di ridurre al minimo l'incremento, danneggia economicamente tutti, in grado diverso e maggiore con il crescere della quota di contributivo.

La soluzione

Quel che oggi sta a cuore a chi vuole veramente tutelare gli interessi del personale è trovare il giusto compromesso tra una età di pensione, che consenta l'espletamento dei compiti istituzionali e meccanismi contributivi che realizzino un adeguato trattamento economico. Uno di essi è certamente quello previsto dall'art.3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che non garantisce però del tutto, al personale destinatario del provvedimento di armonizzazione, un tasso di sostituzione pari a quello previsto per gli altri dipendenti pubblici e privati. Manca un adeguato incremento del coefficiente di trasformazione, per consentire una piena equiparazione.

E' infatti evidente che se, per preservare la funzionalità delle attività di competenza dei settori in questione, si ritiene di mantenere una età anagrafica più bassa per la pensione di vecchiaia, non si può pensare di far gravare il relativo costo sui lavoratori, abbassando il rendimento della loro pensione.

3 - il coefficiente di trasformazione, applicato al montante contributivo, determina l'importo della pensione ed è crescente, in relazione all'età del dipendente. Viene periodicamente rivisto e ribassato se aumenta la speranza di vita.

4 - dal 1 gennaio 2010 la modifica dei coefficienti, legati alla speranza di vita, passa da una cadenza decennale ad una triennale.

5 - variazione media del prodotto interno lordo, appositamente calcolata dall'Istat assumendo a riferimento il quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Essa incide sulla rivalutazione del montante contributivo.

Nel rispetto della specificità dei lavoratori in questione, per i quali è stata riconosciuta la particolare usura che determina lo svolgimento delle funzioni svolte, è inoltre evidente che, al di là della naturale flessibilità per l'accesso alla pensione anticipata, occorre garantire anche a coloro che decideranno di accedervi, una quota progressivamente crescente di contribuzione figurativa, oggi prevista solo per la pensione di vecchiaia ed inopinatamente esclusa anche per la pensione di invalidità.

Un impegno

Nel concludere l'argomento, pur nella consapevolezza dei limiti della delega, non può tacersi della grave sperequazione che danneggia i lavoratori del comparto, i soli che sono a tutt'oggi esclusi dalla previdenza integrativa: implementarla è un atto dovuto, non istituirla è una grave violazione di legge.

Roma, 29 maggio 2013

Via Belisario 7 - 00187 ROMA
tel. 06/42903268 - 06/42391844 - fax 06/42011538